

Spoleto 15.11.10



REGIONE LAZIO


Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile

L'Assessore

Prot. n. 1557

Roma 05 NOV. 2010

Alla Presidente della Regione Lazio
On. Renata Polverini
Sede



Al Dipartimento Istituzionale
Direzione Regionale Attività della Presidenza
Ufficio Istituzionale
Sede

Oggetto: Risposta scritta all'interrogazione regionale urgente n. 88 del 27/07/2010 presentata dal consigliere regionale Angelo Bonelli riguardante la sospensione immediata per illegittimità riscontrate nella deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio, attinente l'adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio e nella procedura di valutazione strategica ambientale.

Si riscontra l'interrogazione urgente a risposta immediata n. 88 del consigliere regionale Bonelli con la quale si chiede all'Amministrazione Regionale competente in materia la sospensione immediata della deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 dell'Ente Parco di Veio, con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio e degli atti successivi ad esso connessi, per illegittimità della procedura di adozione del Piano e della procedura di VAS.

Nel merito si specifica quanto segue.

La Direttiva 2003/35/CE recante "partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla Giustizia", recepita a livello nazionale dal D.Lgs.152/06 e ss.mm., prevede per determinati piani e programmi, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, la cosiddetta Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da effettuarsi durante l'elaborazione degli stessi e, comunque, prima della loro approvazione.

La VAS consiste in un processo volto a individuare preventivamente gli impatti significativi ambientali che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano e/o del programma e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Tale processo di valutazione deve essere parte integrante dell'iter di formazione dello strumento di pianificazione e programmazione.



La V.A.S. comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

La fase di scoping, in particolare, è un'attività propedeutica al processo di VAS consistente in una consultazione e confronto, anche in modo informale, esclusivamente tra l'autorità competente, il proponente e o il procedente, al fine di definire i contenuti del Piano e o del Programma in corso di redazione; fase che termina con la redazione di un documento.

Il documento di scoping rappresenta il primo passo da compiere per l'effettivo avvio del percorso di valutazione dello stato e delle pressioni ambientali sul territorio oggetto di studio. Consentendo l'individuazione e la descrizione dei dati e delle informazioni di base necessarie ad analizzare il contesto ambientale e, altresì, consentendo di evidenziare le criticità e le opportunità dello stato ambientale, condizione indispensabile per l'individuazione dei corrispondenti indicatori.

Secondo quanto previsto nell'art. 13, 1 comma, del D.Lgs 152/2006 e s.m., il documento è rivolto esclusivamente alle autorità portatrici di competenze ambientali, allo scopo di determinare l'ambito di influenza e il valore delle informazioni da introdurre nel Rapporto Ambientale; in modo che si possono soddisfare osservazioni, suggerimenti d'integrazione, eventuali correzioni e modifiche.

Una volta predisposta la documentazione di cui sopra, l'autorità procedente è tenuta ad attivarsi secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m. avviando la successiva fase della procedura di valutazione ambientale strategica, nel rispetto della pubblicazione e della partecipazione del pubblico interessato.

Per quanto concerne l'interrogazione in argomento si precisa che il 21 luglio 2009, con nota prot. n. 2656, l'Ente Regionale Parco di Veio, ha trasmesso all'Area VIA, il Rapporto Preliminare e lo schema di Piano di Assetto del Parco, redatto ai sensi dell'art. 16 della l.r. 29/1997, allo scopo di avviare una fase di consultazione e di confronto (cd. scoping) con gli altri soggetti competenti in materia ambientale.

Nel rapporto preliminare ambientale, oggetto delle consultazioni e osservazioni delle suddette autorità, inoltre, è contenuta una proposta d'integrazione della procedura di VAS prevista dal Decreto citato con la procedura di approvazione del Piano prevista dalla Legge regionale 29/1997, elaborata al fine di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, nonché di dettagliare i contenuti del Piano di Assetto del Parco di Veio non ancora approvato.

In data 24 marzo 2010, a conclusione della fase di scoping, l'Area VIA ha emesso il documento, prot. n. 7783, con il quale si evidenzia che nella redazione del rapporto ambientale, l'Ente Parco dovrà tener conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché, di quelle formulate dall'Area VIA e procedere in conformità dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.

La pubblicazione del Piano di Assetto del Parco di Veio completa del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica, pertanto, dovrà avvenire contestualmente al deposito del Piano per le osservazioni di cui all'art. 26 della L.R. 29/97 e ss.mn., in conformità a quanto previsto dal 4 comma dell'art. 14 del decreto citato: *“le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione,*



disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente decreto”.

A seguito della pubblicazione, l'Ente Parco provvederà a trasmettere le osservazioni, le controdeduzioni e altra documentazione necessaria agli uffici regionali preposti affinché si proceda alla successiva fase della valutazione ambientale strategica e all'istruttoria volta a attestare la conformità del Piano in esame agli strumenti di pianificazione sovraordinati (PTP e PTPR) secondo quanto previsto dalla legge regionale 29/97.

Alla luce di queste considerazioni si evince che la procedura seguita nel caso di specie è perfettamente legittima e regolare, in quanto è stata attivata una fase propedeutica alla VAS, ex art. 13, 1 comma, del decreto citato, su di un piano che pur essendo adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente, dovrà ancora completare l'iter di approvazione previsto dalla L.R. 29/97 volto a garantire una più ampia condivisione e partecipazione del piano.

Per completezza di informazione si specifica che dopo l'emissione del documento conclusivo di scoping, non è stata inviata alla Regione Lazio la documentazione richiesta.

Marco Mattei

Toni